

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1542-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1966*

*modificato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1967 (V. Stampato n. 3539)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

**col Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 febbraio 1967*

---

**Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi »  
di Matera e per la loro tutela storico-artistica**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera****Art. 1.**

Al fine di completare il risanamento dei rioni « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di trasferimento, delle opere e delle costruzioni indicate dagli articoli 5, lettera a) e 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, nonchè per le relative espropriazioni e per gli altri interventi previsti dalla presente legge.

L'importo suindicato è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 40 milioni nell'anno 1965, di lire 700 milioni nel 1966, di lire 1.560 milioni nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni del progetto di massima di cui all'articolo 5, nonchè le somme da destinare all'espletamento del concorso, ivi compreso il premio da assegnare al progetto vincente.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene stabilito il riparto delle somme annuali tra i singoli interventi.

Per il completamento delle opere già intraprese in applicazione delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni « Sassi » è autorizzata, altresì, la spesa di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1965 e di lire 100 milioni nell'anno 1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera e per la loro tutela storico-artistica****Art. 1.***Identico.**Identico.*

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni del progetto di massima di cui all'articolo 6, nonchè le somme da destinare all'espletamento del concorso, ivi compreso il premio da assegnare al progetto vincente.

*Identico.**Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

Il piano di trasferimento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, è aggiornato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, in armonia con il piano regolatore generale del comune di Matera, mediante la elaborazione di un piano integrativo che deve, in particolare, indicare:

- 1) le aree destinate alla costruzione di case popolari per i fini della presente legge;
- 2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi, e le aree ad esse destinate.

Il piano può utilizzare zone già destinate all'edilizia popolare dal piano formato per la città di Matera ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. In tal caso le zone o le parti di esse comprese nel piano di trasferimento sono sottoposte al regime giuridico proprio di quest'ultimo.

Il piano integrativo è reso esecutivo con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. Tale decreto produce gli effetti stabiliti dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Le costruzioni, le opere pubbliche e le espropriazioni previste dal piano si eseguono a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

L'indennità per le espropriazioni è stabilita ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904.

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

Nello stesso modo sono sgombrati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonchè gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilità sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni " Sassi " previsto negli articoli seguenti.

Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, purchè sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.

Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni " Sassi " successivamente al 1° gennaio 1965, nè coloro che occupino abusivamente immobili già sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.

Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera ».

#### Art. 4.

All'articolo 10 della legge 17 maggio 1952, n. 619, è aggiunto il seguente comma:

« Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni " Sassi ", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 4.

*Identico:*

« Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni " Sassi ", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi ».

#### Art. 5.

Gli edifici di culto di cui all'articolo 5, lettera a) della legge 17 maggio 1952, n. 619, e quelli che siano realizzati ai sensi della presente legge, sono di proprietà dell'ente ecclesiastico interessato.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

#### Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » di Matera, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnico.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una Commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e composta:

1) dal Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata, che la presiede;

2) dal Soprintendente ai monumenti e dal Soprintendente alle antichità per la Basilicata;

3) dal Sindaco della città di Matera;

4) da un rappresentante del Prefetto della provincia di Matera;

5) dall'ingegnere Capo dell'ufficio del Genio civile di Matera;

6) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro dei lavori pubblici;

7) da un ingegnere e da un architetto, designati dai rispettivi Ordini professionali tra i propri iscritti.

Al giudizio della stessa Commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » di Matera, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.

Il concorso dovrà essere espletato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) da un esperto in materia urbanistica designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

7) *identico;*

8) *identico.*

*Identico.*

Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano particolareggiato, che dovrà essere redatto entro sei

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Tale progetto è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

Il progetto di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » è attuato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

I progetti delle singole opere sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche d'intesa con il Soprintendente ai monumenti per la Basilicata.

Tale approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere.

I lavori riguardanti immobili di interesse storico, archeologico o artistico si eseguono sotto la direzione della Soprintendenza ai monumenti per la Basilicata.

Art. 7.

Fino a quando non sia stato reso esecutivo il progetto di cui all'articolo 5, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni « Sassi », a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione di immobili a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni « Sassi » la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mesi dalla data di comunicazione dell'incarico.

Il piano particolareggiato è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

Il piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » è attuato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 8.

Fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'articolo 6, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni « Sassi », a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata.

Art. 8.

In quanto compatibili con le norme della presente legge, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel progetto di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » sono assoggettati, dopo la attuazione del progetto, alle norme delle dette leggi.

Art. 9.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 140 milioni nell'anno 1965, in lire 800 milioni nell'anno 1966 ed in lire 1.560 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti nei capitoli 2192, 5381 e 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni, rispettivamente, 1965, 1966 e 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

Art. 9.

In quanto compatibili con le norme della presente legge, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » sono assoggettati alle norme delle dette leggi anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo.

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*